

# FtLb1D: Direttiva sull’etichettatura delle calzature (Direttiva 94/11/CE), spiegato

La direttiva sull’etichettatura delle calzature impone di indicare il materiale di tomaia, fodera e suola esterna sulle calzature vendute ai consumatori dell’UE; ne risponde il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o il primo importatore. Si applica dal 23 marzo 1996; dal 16 luglio 2021 la vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

## Dati essenziali

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riferimento   | Direttiva 94/11/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo di atto   | Direttiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| In vigore     | 9 maggio 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si applica dal | 23 marzo 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Modificato da | Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 236 del 23 settembre 2003), Direttiva 2006/96/CE del Consiglio, Direttiva 2013/15/UE del Consiglio | Applicato da   | Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare le leggi nazionali di recepimento della direttiva, che il regolamento (UE) 2019/1020 elenca nell’allegato I (punto 8) come normativa di armonizzazione dell’Unione; in Danimarca l’autorità di controllo ai sensi del § 9 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato (lovbekendtgørelse nr. 22 af 8. januar 2026, testo consolidato che elenca la direttiva nel § 2, stk. 1, nr. 21) è Erhvervsstyrelsen, il cui dipartimento Markedsovervågning è l’ex Sikkerhedsstyrelsen, parte di Erhvervsstyrelsen dal gennaio 2026, e applica il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 sull’etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili. |

## Date principali

---

|                   |                                                                                                                                                                        |                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 23 marzo 1994     | La direttiva 94/11/CE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio                                                                                                | blocco del titolo                                     |
| 19 aprile 1994    | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, GU L 100, pag. 37                                                                                                              | intestazione (riferimento GU)                         |
| 9 maggio 1994     | Entrata in vigore secondo le informazioni sul documento di EUR-Lex; la direttiva non contiene un articolo proprio sull'entrata in vigore                               | informazioni sul documento, data di entrata in vigore |
| 23 settembre 1995 | Termine entro il quale gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento e ne informano la Commissione | art. 6, par. 1                                        |
| 23 marzo 1996     | Gli Stati membri applicano le misure di etichettatura (data quale rettificata dal corrigendum del 24 febbraio 1996)                                                    | art. 6, par. 2 e corrigendum C1                       |
| 23 settembre 1997 | Fine della deroga per le scorte fatturate o consegnate al dettagliante                                                                                                 | art. 6, par. 2                                        |

prima del 23  
marzo 1996

|                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 maggio 2004</b>  | L'atto di adesione del 2003 aggiunge all'allegato I le indicazioni scritte in ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco                       | informazioni sul documento, atto modificativo 12003TN02/01/F; testo consolidato, all |
| <b>1 gennaio 2007</b> | Si applica la direttiva 2006/96/CE del Consiglio: le indicazioni scritte in bulgaro e rumeno sono aggiunte all'allegato I                                                           | art. 2, art. 3 e allegato, parte D, punto 1                                          |
| <b>1 luglio 2013</b>  | Si applica la direttiva 2013/15/UE del Consiglio: le indicazioni scritte in croato sono aggiunte all'allegato I                                                                     | art. 2, art. 3 e allegato, parte B                                                   |
| <b>1 luglio 2021</b>  | Danimarca: entra in vigore il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 sull'etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili, che sostituisce il decreto n. 759 del 15 settembre 1995 | § 20                                                                                 |
| <b>16 luglio 2021</b> | Si applica il regolamento (UE) 2019/1020; la direttiva è                                                                                                                            | art. 44, allegato I e allegato II                                                    |

elencata  
nell'allegato I  
(punto 8) e  
nell'allegato II  
(punto 7)

---

## Obblighi per ruolo

---

### Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Individui le tre parti da etichettare secondo le definizioni dell'allegato I: la tomaia è la faccia esterna dell'elemento strutturale fissato alla suola esterna; la fodera e soletta di pulizia sono il rivestimento della tomaia e la soletta, che costituiscono l'interno della calzatura; la suola esterna è la parte inferiore soggetta a usura per abrasione e fissata alla tomaia. art. 1, par. 2, punto i) e allegato I, punto 1
- Classifichi il materiale di ciascuna parte come cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali secondo le definizioni dell'allegato I: il cuoio è la pelle con la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciata in modo da essere imputrescibile, con un eventuale rivestimento superficiale o finitura incollata di spessore non superiore a 0,15 mm; il cuoio rivestito ha un rivestimento di spessore superiore a 0,15 mm ma non superiore a un terzo dello spessore totale; la pelle ridotta in fibre, frammenti o polvere e ricostituita in fogli non è cuoio. allegato I, punto 2
- Applichi la regola dell'80 %: indichi il materiale che costituisce almeno l'80 % della superficie della tomaia e della fodera e soletta di pulizia e almeno l'80 % del volume della suola esterna; se nessun materiale raggiunge l'80 %, indichi i due materiali principali. Escluda dalla classificazione della tomaia accessori e rinforzi quali rinforzi malleolari, bordature, ornamenti, fibbie, linguette e occhielli. art. 1, par. 2, punti iii) e iv) e art. 4, par. 1
- Scegli i pittogrammi dell'allegato I oppure le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può determinare conformemente al trattato; le indicazioni danesi dell'allegato I sono Overdel, Foring og bindsål e Ydersål per le parti e Læder, Overtrukket læder, Tekstilmaterialer e Andre materialer per i gruppi di materiali, e il decreto danese accetta pittogrammi o testo in danese. art. 4, par. 2 e allegato I; § 4, stk. 2
- Apponga le informazioni ad almeno una calzatura di ogni paio mediante stampa, incollatura, goffratura o un'etichetta applicata, in modo che siano visibili, saldamente fissate e accessibili, con pittogrammi abbastanza grandi da rendere le informazioni facilmente comprensibili e mai in modo tale da indurre in errore il consumatore. art. 4, par. 3 e art. 4, par. 4
- Fornisca l'etichetta e risponda dell'esattezza delle informazioni in essa contenute; questa responsabilità ricade su di Lei o sul Suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità e passa al primo importatore solo se nessuno dei due è stabilito nella Comunità. art. 4, par. 5
- Aggiunga ulteriori informazioni testuali solo accanto a quelle richieste e usi il termine «pieno fiore» (full grain leather) soltanto per il cuoio che conserva la superficie originaria del fiore messa a nudo dalla rimozione dell'epidermide, senza che alcuna parte della superficie sia stata asportata mediante smerigliatura, scamosciatura o spaccatura. art. 5 e allegato I, punto 2, lettera a), punto i)
- In Danimarca etichetti le calzature conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 prima di immetterle sul mercato; l'importatore o il distributore che commercializza calzature con il proprio nome o marchio è considerato fabbricante e assume tali obblighi. § 7 e § 15
- In Danimarca etichetti le calzature conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 prima di immetterle sul mercato. § 7

### **Rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione**

- Se il fabbricante L'ha nominata suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, può scegliere tra i pittogrammi dell'allegato I e le indicazioni scritte almeno nella lingua o nelle lingue che lo Stato membro di consumo può determinare conformemente al trattato. art. 4, par. 2
- Condivide la responsabilità del fabbricante per la fornitura dell'etichetta e per l'esattezza delle informazioni in essa contenute; solo se nessuno dei due è stabilito nella Comunità tale obbligo passa alla persona che per prima immette le calzature sul mercato della Comunità. art. 4, par. 5
- In Danimarca agisca in base a un mandato scritto del fabbricante, che può comprendere gli obblighi di etichettatura dei §§ da 4 a 6 del decreto, e svolga i compiti indicati nel mandato. § 8 e § 9
- Il mancato svolgimento dei compiti indicati nel mandato è un illecito sanzionabile con ammenda in Danimarca; il distinto illecito di non aver conferito al rappresentante autorizzato un mandato scritto è commesso dal fabbricante, non da Lei. § 18, nr. 2 e nr. 3

### **Importatore (la persona che per prima immette le calzature sul mercato dell'Unione)**

- Se né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato sono stabiliti nella Comunità, fornisca l'etichetta e risponda dell'esattezza delle sue informazioni in quanto persona responsabile della prima immissione delle calzature sul mercato della Comunità. art. 4, par. 5
- Prima di immettere le calzature sul mercato verifichi che ogni paio riporti l'etichetta dei materiali articolata nelle tre parti, nella forma (pittogrammi o parole) e nella lingua richieste nello Stato membro di consumo, su almeno una scarpa, visibile, saldamente fissata e accessibile, con pittogrammi abbastanza grandi da essere compresi. art. 4, par. 2, art. 4, par. 3 e art. 4, par. 4
- In Danimarca si assicuri che le calzature siano etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto prima di immetterle sul mercato e non le immetta sul mercato se sa o dovrebbe sapere che non lo sono, finché non siano state etichettate correttamente. § 10 e § 11, stk. 1
- Se viene a sapere, o dovrebbe sapere, che calzature già immesse sul mercato non sono etichettate correttamente, adotti immediatamente le misure necessarie per farle etichettare conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto. § 11, stk. 2
- Se immette le calzature sul mercato con il proprio nome o marchio, è considerato fabbricante e assume gli obblighi di etichettatura del fabbricante. § 15

## Distributore al dettaglio (vende ai consumatori, in negozio o online)

- Venda solo calzature che riportano l'etichettatura prescritta dalla direttiva; il distributore al dettaglio ne resta responsabile anche se l'etichetta è fornita dal fabbricante, dal suo rappresentante autorizzato o dal primo importatore. art. 4, par. 5
- In Danimarca si assicuri che le calzature siano etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6 del decreto prima di metterle a disposizione sul mercato e, se sa o dovrebbe sapere che non lo sono, non le metta a disposizione finché non siano state etichettate correttamente. § 12 e § 14
- Renda l'etichetta visibile e accessibile al consumatore prima dell'acquisto, in negozio e nel negozio online. § 13, stk. 1
- Informi per iscritto il consumatore del significato degli eventuali pittogrammi prima dell'acquisto, ad esempio con un poster alla parete, volantini informativi in negozio o nella pagina di vendita in cui le calzature vengono aggiunte al carrello; la disposizione sanzionatoria danese è formulata per l'omessa informazione del consumatore per iscritto, perciò conservi la spiegazione in forma scritta.  
§ 13, stk. 2, og § 18, nr. 9
- Se vende calzature con il proprio nome o marchio, è considerato fabbricante e assume i relativi obblighi di etichettatura. § 15
- Si aspetti ispezioni nei negozi e nei negozi online: il dipartimento Markedsovervågning di Erhvervsstyrelsen controlla l'etichettatura delle calzature in entrambi i canali e può ordinarLe di correggerla, ed è un illecito sanzionabile con ammenda mettere a disposizione sul mercato calzature non etichettate, omettere di verificarne l'etichettatura prima di farlo oppure omettere di rendere visibile l'etichetta o di spiegare i pittogrammi prima dell'acquisto. § 17 e § 18, da nr. 7 a nr. 10

## Sanzioni

---

La direttiva stessa non contiene un articolo sulle sanzioni: impone agli Stati membri di garantire che tutte le calzature immesse sul mercato rispettino i suoi requisiti di etichettatura e, se vengono immesse sul mercato calzature non conformi a tali requisiti, di adottare le misure appropriate specificate nella legislazione nazionale. Dal 16 luglio 2021 la direttiva è elencata nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 come normativa di armonizzazione dell'Unione priva di disposizioni sulle sanzioni, per cui gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le sue violazioni ai sensi dell'articolo 41 di tale regolamento. In Danimarca il decreto n. 1046 del 28 maggio 2021 consente all'autorità di controllo di emettere ordini ai sensi del § 14 della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato quando le calzature non sono etichettate conformemente ai §§ da 4 a 6, e il § 18 del decreto punisce con un'ammenda il fabbricante che omette di etichettare le calzature, il rappresentante autorizzato privo di mandato scritto o che non svolge i propri compiti, l'importatore o il distributore che immette sul mercato o mette a disposizione calzature non etichettate o omette di intervenire in proposito, e il distributore al dettaglio che non rende visibile l'etichetta o non spiega i pittogrammi prima dell'acquisto; le imprese rispondono ai sensi del § 19 del decreto. La legge aggiunge, nel § 37, stk. 1, un'ammenda per l'operatore economico che viola il dovere generale del § 5 di immettere sul mercato solo prodotti conformi e per l'operatore che non ottempera a una decisione dell'autorità di controllo, compreso un ordine ai sensi del § 14, stk. 1; poiché l'etichettatura delle calzature è uno dei settori di prodotto elencati nel § 2, stk. 1, nr. 21 della legge, la pena per tali reati può arrivare alla reclusione fino a due anni in circostanze aggravanti (pericolo per la sicurezza o la salute, incidente che causa lesioni gravi o la morte, recidiva o violazione sistematica a fini di lucro, § 37, stk. 2) e le imprese possono essere chiamate a rispondere ai sensi del § 37, stk. 5. art. 2; art. 41 e allegato II, punto 7; da § 17 a § 19; § 2, stk. 1, nr. 21, § 5, stk. 1, § 14, stk. 1, e § 37, stk. 1, 2 e 5

## Lista di controllo

---

- 1. Verifichi che l'articolo sia una calzatura con suola applicata in vendita al consumatore e che non si applichi nessuna delle quattro esclusioni dell'articolo 1, paragrafo 1: calzature usate e già indossate, calzature di protezione ai sensi delle norme sui DPI, calzature rientranti nelle restrizioni REACH, calzature giocattolo.
- 2. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun modello: fabbricante o rappresentante autorizzato nell'Unione, primo importatore o distributore al dettaglio, ricordando che in Danimarca gli importatori e i distributori con marchio proprio sono considerati fabbricanti (decreto § 15).
- 3. Misuri la composizione della tomaia e della fodera e soletta di pulizia in base alla superficie e quella della suola esterna in base al volume, escludendo dal calcolo accessori e rinforzi della tomaia (articolo 1, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 1).
- 4. Assegni ciascuna parte a cuoio, cuoio rivestito, materiale tessile o altri materiali secondo le definizioni dell'allegato I, verificando ogni rivestimento rispetto ai limiti di 0,15 mm e di un terzo dello spessore.
- 5. Applichi la regola dell'80 % e, se nessun materiale la raggiunge, indichi i due materiali principali (articolo 4, paragrafo 1).
- 6. Scelga pittogrammi o indicazioni scritte nella lingua di ciascun paese di vendita; per la Danimarca, i pittogrammi o le parole danesi (articolo 4, paragrafo 2, decreto § 4).
- 7. Apponga l'etichetta su almeno una scarpa di ogni paio, stampata, incollata, gofrata o applicata, visibile, saldamente fissata e accessibile, con pittogrammi abbastanza grandi da essere leggibili (articolo 4, paragrafi 3 e 4).
- 8. Per i negozi e i negozi online, mostri l'etichetta e spieghi i pittogrammi per iscritto prima dell'acquisto, poiché la disposizione sanzionatoria danese è formulata per l'omessa informazione del consumatore per iscritto, e registri chi fornisce ciascuna etichetta in modo che la responsabilità per la sua esattezza sia chiara (articolo 4, paragrafo 5, decreto § 13 e § 18, nr. 9).

## Fonti

---

1. Direttiva 94/11/CE sull'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature, testo consolidato del 1° luglio 2013 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01994L0011-20130701>
2. Direttiva 94/11/CE come pubblicata nella GU L 100 del 19 aprile 1994 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31994L0011>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 31994L0011 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:31994L0011>
4. Direttiva 2006/96/CE del Consiglio che adegua alcune direttive nel settore della libera circolazione delle merci, adesione di Bulgaria e Romania (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0096>
5. Direttiva 2013/15/UE del Consiglio che adegua alcune direttive nel settore della libera circolazione delle merci, adesione della Croazia (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0015>
6. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la direttiva 89/686/CEE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0425>
8. Industria calzaturiera, regole di etichettatura (Commissione europea, DG GROW) — [https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/footwear-industry\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/textiles-ecosystem/footwear-industry_en)
9. Kontrol med mærkning af tekstilprodukter og fodtøj (Erhvervsstyrelsen, Markedsovervågning) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/tekstilprodukter-og-fodtoej/kontrol-maerkning-tekstilprodukter-og-fodtoej>
10. Bekendtgørelse nr. 1046 af 28. maj 2021 om mærkning af fodtøj og etikettering og mærkning af tekstilprodukter (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1046>
11. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2026/22>
12. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen) — <https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

---

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/ftlbld/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.